



## Piano Sociale di Zona

---

COMUNI DI: ARLUNO BAREGGIO BOFFALORA S/TICINO CASOREZZO CORBETTA MAGENTA MARCALLO C/CASONE MESERO OSSONA  
ROBECCO S/NAVIGLIO S. STEFANO TICINO - SEDRIANO VITTUONE

---

# **Regolamento per l'accesso agevolato alle prestazioni sociali dell'Ambito del Magentino**

Ambito distrettuale del Magentino

Approvato dall'Assemblea dei Sindaci in data 28 luglio 2015

# Indice

## *Titolo I – Criteri e modalità per l'accesso agevolato alle prestazioni sociali dell'ambito del magentino*

*Art. 1: Oggetto del regolamento*

*Art. 2: Destinatari degli interventi e dei servizi*

*Art. 3: Ambiti di applicazione*

*Art. 4: Accesso e compartecipazione*

*Art. 5: Disposizioni transitorie di raccordo per le prestazioni socio-sanitarie*

*Art. 6: Determinazione soglie di accesso e clausola di salvaguardia*

*Art. 7: Definizione del nucleo familiare*

*Art. 8: Procedimenti di stato di abbandono e di estraneità*

*Art. 9: Definizione della situazione economica reddituale e patrimoniale*

*Art. 10: Controlli*

*Art. 11: Disposizioni transitorie e finali*

## **Art. 1. (Oggetto del Regolamento)**

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità degli interventi, delle prestazioni e dei servizi dell'Ambito territoriale e si applica alle istruttorie per l'ammissione a prestazioni sociali agevolate.
2. Con il presente Regolamento si recepisce il D.P.C.M. 159/2013 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)" e i relativi regolamenti attuativi, nonché la DGR 3230/2015 "Prime determinazioni per l'uniforme applicazione del DPCM 159/2013" e tutte le eventuali modifiche e/o integrazioni di legge che dovessero entrare in vigore successivamente all'approvazione del suddetto regolamento.
3. Il presente regolamento integra ogni altra disciplina, data anche in forma regolamentare comunale, relativa ad agevolazioni economiche o tariffarie che prevedano la valutazione della situazione economica del richiedente, nell'ambito di applicazione di cui al successivo art. 3.
4. Il Titolo I del presente Regolamento è stato predisposto in collaborazione con i Comuni dell'ambito distrettuale del Magentino, con la finalità di rendere più omogenee le modalità di applicazione del sistema Isee all'accesso di prestazioni sociali agevolate nel territorio di riferimento.
5. La decisione in merito alla concessione dell'agevolazione è di esclusiva competenza dell'Ente erogatore.

## **Art. 2. (Destinatari degli interventi e dei servizi)**

1. I destinatari delle prestazioni sono individuati ai sensi dell'art.2 della Legge 328/2000 e dell'art. 6 della legge regionale n. 3/2008:

- a) i cittadini residenti nel Comune e gli altri cittadini italiani e di Stati appartenenti all'Unione Europea (UE) domiciliati e/o temporaneamente presenti;
- b) i cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti alla UE in regola con le disposizioni che disciplinano il soggiorno e residenti nel Comune, i profughi, i rifugiati, i richiedenti asilo, gli stranieri con permesso umanitario ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 s.m.i. (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero), gli apolidi, i rimpatriati e comunque coloro che beneficiano di una forma di protezione personale, riconosciuta a livello internazionale;
- c) le persone diverse da quelle indicate nelle lettere a) e b), comunque presenti sul territorio dell'ambito, allorché si trovino in situazioni tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli ai corrispondenti servizi del Comune o dello Stato di appartenenza. Sono sempre garantite la tutela della maternità consapevole e della gravidanza e la tutela delle condizioni di salute e sociali del minore;
- d) i minori italiani e stranieri residenti nel Comune o presenti sul territorio comunale e in situazione di bisogno.

Per le persone temporaneamente presenti, i Comuni dell'Ambito attivano interventi atti a fronteggiare le situazioni di bisogno emergenziale a favore delle persone medesime, comunicandolo preventivamente agli altri Comuni e agli Stati competenti e richiedendo a tali Enti l'assunzione del caso e gli oneri di assistenza corrispondenti e riservandosi di promuovere azione di rivalsa per il recupero dei costi sostenuti.

### **Art. 3. (Ambiti di applicazione)**

1. Le prestazioni, gli interventi e i servizi del Piano di zona del distretto n. 6 sono quelli previsti all'interno della programmazione territoriale e approvati dall'Assemblea dei Sindaci. Vengono erogati in maniera omogenea in tutti i Comuni dell'Ambito distrettuale del magentino .

Nella fase di prima applicazione, la disciplina prevista dal D.P.C.M. 159/2013 si applica agli interventi, servizi, prestazioni e unità d'offerta di seguito elencati, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo. L'Assemblea dei Sindaci può valutare il successivo ampliamento dell'ambito oggettivo di applicazione:

#### **Tipologia Interventi, servizi e prestazioni di welfare A1**

- Erogazione di contributi economici (ad es. per integrazione del reddito familiare, per il sostegno al canone di locazione, per le agevolazioni tariffarie per servizi di pubblica utilità (utenze), per le prestazioni di assistenza domiciliare ed i servizi connessi/integrativi (telesoccorso, lavanderia, pasti, trasporto sociale), per le agevolazioni del trasporto pubblico di esclusiva competenza locale, per la fruizione di attività ricreative e culturali e di soggiorni climatici, per la concessione di prestiti sull'onore, per l'erogazione di buoni spesa, buoni pasto, ecc. ....)
- Servizi residenziali notturni (es. ricoveri notturni, pensionati sociali, dormitori, centri di accoglienza, ...).
- Servizi sociali diurni (centri diurni per persone in condizioni di fragilità).

#### **Tipologia Interventi, servizi e prestazioni di welfare A2**

- Erogazione di contributi economici per integrazione delle rette delle Unità d'offerta sociosanitarie (R.S.A., R.S.D., C.S.S., C.D.D., C.D.I.).
- Erogazione di contributi economici per integrazione delle rette delle Unità d'offerta sociale a favore delle persone disabili di maggiore età (es. C.S.E., S.F.A, S.A.D.H.,.....)
- Erogazione di voucher/misure integrative rispetto a quelle erogate dalla Regione.

#### **Tipologia Interventi, servizi e prestazioni di welfare A3**

- Servizio assistenza domiciliare minori.
- Comunità educative.
- Asili Nido, Micronidi e Centro prima infanzia
- Servizi integrativi e innovativi per la prima infanzia
- Scuole dell'infanzia
- Trasporto scolastico
- Mensa scolastica,
- Servizi per l'anticipazione o il prolungamento dell'orario curricolare,

- Erogazione di buoni servizio per agevolare la fruizione di nidi autorizzati al funzionamento, scuole dell'infanzia paritarie o altri servizi educativi convenzionati
- Contributi per acquisto libri di testo e borse di studio a favore degli studenti
- Altro (es. centri estivi, ludoteche, centri di aggregazione, laboratori, gite scolastiche, attività educative extracurricolari...)

#### **Art. 4. (Accesso e compartecipazione)**

1. In tutti i casi in cui i richiedenti possono fruire di condizioni agevolate, in base alla condizione economica (compartecipazioni/contribuzioni/tariffe inferiori a quelle massime, concessione di contributi a parziale o totale copertura delle rette, esenzione dalla contribuzione al costo degli interventi e dei servizi e priorità di accesso per i contributi economici), l'accesso alle condizioni agevolate deve essere valutato utilizzando l'Indicatore della situazione economica equivalente (di seguito ISEE).
2. Per l'accesso agevolato ai servizi e alle prestazioni di cui all'elenco **A.1 e A.3**, deve essere utilizzato l'ISEE ordinario calcolato secondo quanto previsto negli artt. 3, 4 e 5 del D.P.C.M.159/2013.
3. Per l'accesso agevolato ai servizi e alle prestazioni di cui all'elenco **A.2** da parte di persone con disabilità di maggiore età, deve essere utilizzato l'ISEE per prestazioni agevolate di natura sociosanitaria, calcolato secondo quanto previsto nell'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013.
4. Per la richiesta di contributi economici, finalizzati a sostenere anziani non autosufficienti con ridotta capacità contributiva nel pagamento della retta per assistenza residenziale deve essere presentato e valutato un ISEE secondo quanto previsto al comma 3 dell'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013.
5. Per l'accesso agevolato ai servizi e alle prestazioni di cui all'elenco **A.3**, nel caso di genitori non coniugati e non conviventi, deve essere utilizzato l'ISEE per prestazioni rivolte a minorenni, calcolato secondo quanto previsto nell'art. 7 del D.P.C.M. 159/2013.
6. E' facoltà dei beneficiari, qualora ricorrano le condizioni previste nell'art. 9 del D.P.C.M., presentare un ISEE corrente, in base al quale le agevolazioni sono rideterminate anche in corso d'anno. In ogni caso l'ISEE corrente non può essere utilizzato per rideterminare agevolazioni già fruite.
7. L'ISEE corrente può essere accettato in qualsiasi momento, ai fini della rideterminazione dell'agevolazione, con effetti della nuova agevolazione a partire dal primo giorno del mese successivo dalla presentazione della nuova dichiarazione sostitutiva unica (di seguito DSU).
8. I requisiti che devono essere posseduti dai richiedenti, per l'accesso agli interventi, ai servizi e alle prestazioni di cui alle lettere A.1), A.2) e A.3) e i percorsi di valutazione delle condizioni sociali ed eventualmente di quelle sanitarie sono contenuti nei bandi e nelle disposizioni regolamentari di volta in volta definiti e relativi agli stessi servizi e prestazioni.

#### **Art. 5. (Disposizioni transitorie di raccordo per le prestazioni socio sanitarie)**

1. Nelle more dell'aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza e del conseguente adeguamento degli artt. 8 e 24 comma 2-bis della l.r. n. 3/2008 al nuovo contesto normativo nazionale, l'accesso alle unità d'offerta sociosanitarie continua ad essere assicurato in relazione alla valutazione del bisogno.
2. Le persone che accedono alla rete delle unità d'offerta sociosanitarie contribuiscono al costo delle prestazioni inerenti a livelli essenziali di assistenza per la parte non a carico del fondo sanitario regionale, nella misura stabilita dagli enti gestori, anche sulla base di convenzioni con i Comuni o con l'Ambito.
3. Nel caso in cui la persona che accede alla rete delle unità d'offerta, o altra persona per lui non possa garantire interamente la contribuzione prevista dall'ente gestore, può presentare nell'ambito dei criteri stabiliti dall'Ambito e/o dal Comune, una domanda di agevolazione. In tal caso, per la valutazione delle condizioni economiche si applica quanto previsto all'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013.

#### **Art. 6. (Determinazione delle soglie e clausola di salvaguardia)**

1. In tutti gli interventi, i servizi e le prestazioni dell'Ambito e/o dei Comuni in cui è prevista una contribuzione da parte dei beneficiari, si stabilisce che gli utenti che hanno una situazione economica al di sotto del **valore ISEE di indigenza corrispondente all'importo dell'assegno sociale INPS per l'anno precedente a quello di riferimento, arrotondato a 10 euro superiori**, sono ammessi alla compartecipazione minima ovvero esonerati dal pagamento di ogni contribuzione, in relazione alla tipologia del servizio richiesto.
2. L'Ambito definisce le fasce di contribuzione dei servizi (scaglioni ISEE) cui collegare le agevolazioni ed i relativi parametri in funzione delle diverse tipologie di servizi, fatto salvo quanto di competenza di altri Enti, contenuti nei bandi e nelle disposizioni regolamentari di volta in volta definiti e relativi agli stessi servizi e prestazioni.
3. Per i contributi economici, gli interventi e i servizi l'ammissione alle prestazioni dei richiedenti è possibile nei limiti degli stanziamenti disponibili.

#### **Art. 7. (Definizione del nucleo familiare)**

1. Il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU fatto salvo quanto previsto dal D.P.C.M. 159/2013.
2. Per le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria il nucleo familiare del beneficiario, se maggiorenne, è composto dal coniuge e dai figli minorenni e maggiorenni non conviventi a carico del nucleo stesso secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art.6 del D.P.C.M. 159/2013.
3. Per le sole prestazioni agevolate di natura sociosanitaria, il nucleo familiare di persona maggiorenne con disabilità, non coniugata e senza figli, è costituito dalla sola persona disabile, fatta salva la possibilità per il beneficiario di costituire il nucleo familiare secondo le regole ordinarie di cui all'art. 3 del D.P.C.M. 159/2013.

4. Per le sole prestazioni erogate in ambito residenziale a ciclo continuativo, il nucleo familiare in caso di presenza di figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare, è integrato di una componente aggiuntiva per ciascun figlio ai sensi del comma 3 dell'art.6 del D.P.C.M. 159/2013.

#### **Art. 8. (Procedimenti di stato di abbandono e di estraneità)**

1. Lo stato di abbandono e di estraneità al nucleo familiare come previsto dal Dpcm 159/2013 è accertato dal Comune di residenza del richiedente. A tal fine, su richiesta dell'interessato e a seguito di istruttoria da parte dei competenti uffici comunali sarà accertato lo stato di abbandono ed estraneità al nucleo familiare.

#### **Art. 9. (Determinazione della situazione economica reddituale e patrimoniale)**

1. L'indicatore della situazione reddituale è determinato sulla base dei redditi, delle entrate e delle spese e franchigie di cui all'art.4 del D.P.C.M. 159/2013, riferite a ciascun componente ovvero al nucleo familiare.

2. L'indicatore della situazione patrimoniale è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare, il valore del patrimonio immobiliare di cui all'art.5 commi 2 e 3, nonché del patrimonio mobiliare di cui al comma 4 del D.P.C.M. 159/2013.

3. All'ammontare del reddito complessivo deve essere sottratto fino a concorrenza l'importo delle franchigie di cui all'art.4 commi 3 e 4 del D.P.C.M. 159/2013

#### **Art. 10. (Controlli)**

1. Le dichiarazioni DSU presentate per la richiesta di prestazioni sociali agevolate sono soggette alle procedure di controllo automatico previste dall'INPS e dalle banche dati dell'Agenzia delle Entrate.

2. Per le prestazioni sociali agevolate erogate dall'Ambito, potrà essere richiesto ai Comuni di effettuare i controlli sulla veridicità delle DSU presentate o in forma generalizzata su tutti i richiedenti o in forma puntuale o a campione.

3. Il controllo puntuale verrà richiesto ed effettuato qualora sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità dei contenuti della DSU. E' considerato indicatore di rischio in ordine alla veridicità delle dichiarazioni la precedente falsa o mendace dichiarazione.

4. L'attività di controllo e verifica può avvenire attraverso:

a. l'acquisizione diretta dei dati, qualora gli stessi siano già in possesso dell'amministrazione procedente o mediante la consultazione degli archivi dell'amministrazione certificante, anche tramite collegamento telematico alle banche dati o sulla base di apposite convenzioni.

b. la richiesta al dichiarante di documentazione e/o dichiarazioni integrative, atte a dimostrare o sostenere logicamente gli elementi auto dichiarati come pure idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali e di modesta entità.

c. l'attivazione di procedure di accertamento e verifica attraverso la Guardia di Finanza.

5. Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'attivazione delle necessarie procedure di legge, sarà adottata ogni misura utile a sospendere, revocare o richiedere la restituzione dei

benefici concessi.

6. Qualora le dichiarazioni presentino irregolarità, imprecisioni e/o omissioni, non costituenti falsità, i soggetti interessati saranno invitati ad integrare le dichiarazioni entro il termine assegnato e il procedimento resterà sospeso fino alla regolarizzazione.

7. Nella seguente tabella sono indicati alcuni riferimenti per le modalità di esecuzione dei controlli, salva in ogni caso l'attivazione di qualsiasi ulteriore modalità di esecuzione degli stessi su iniziativa dei Responsabili dei Comuni anche derivante dal miglioramento delle procedure amministrative ed informatiche.

Tabella 1.

<b>Elementi auto dichiarati nella DSU (per ogni componente il nucleo familiare ai fini ISEE)</b>	<b>Modalità di esecuzione</b>
La composizione del nucleo familiare e le informazioni necessarie ai fini della determinazione del valore della scala di equivalenza.	Consultazione telematica dell'anagrafe per il controllo della famiglia anagrafica.
L'indicazione di eventuali soggetti rilevanti ai fini del calcolo delle componenti aggiuntive, nonché le informazioni di cui alle lettere successive del presente comma ad essi riferite.	Consultazione telematica dell'anagrafe per il controllo della famiglia anagrafica.
La eventuale condizione di disabilità e non autosufficienza dei componenti il nucleo.	Integrazione documentale a cura del dichiarante per l'individuazione dell'ente certificante.
L'identificazione della casa di abitazione del nucleo familiare.	Consultazione telematica dell'anagrafe per il controllo delle residenze e riscontro attraverso la consultazione del collegamento telematico dell'Agenzia delle Entrate "Punto Fisco".
Il reddito complessivo ai fini IRPEF, limitatamente ai casi esclusi dal controllo automatico previsto dall'Inps tramite l'Agenzia delle Entrate.	Consultazione del collegamento telematico dell'Agenzia delle Entrate "Punto Fisco".
Redditi esenti da imposta.	Richiesta riscontro all'INPS, INAIL, e agli altri Enti competenti. Per l'acquisizione di ulteriori informazioni è possibile richiedere al soggetto (che ha presentato la richiesta di prestazione sociale agevolata) ulteriore documentazione.
I redditi da lavoro dipendente prestato all'estero tassati esclusivamente nello stato estero in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni.	Richiesta di riscontro all'Ente e/o richiesta al soggetto (che ha presentato la richiesta di prestazione sociale agevolata) ulteriore documentazione.
I proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA.	Richiesta di riscontro all'Ente e/o richiesta al soggetto (che ha presentato la richiesta di prestazione sociale agevolata) di ulteriore documentazione.
Redditi fondiari relativi ai beni non locati soggetti alla disciplina dell'IMU.	Consultazione del collegamento telematico dell'Agenzia delle Entrate "Punto Fisco" e del catasto on line.
Il reddito lordo dichiarato ai fini fiscali nel paese di residenza da parte degli iscritti AIRE.	Richiesta di riscontro all'Ente e/o richiesta al soggetto (che ha presentato la richiesta di



	prestazione sociale agevolata) ulteriore documentazione.
Trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari non erogati dall'INPS.	Richiesta di riscontro all'Ente e/o richiesta al soggetto (che ha presentato la richiesta di prestazione sociale agevolata) di ulteriore documentazione
Assegni per il mantenimento di figli effettivamente percepiti.	Richiesta di esibizione dell'atto di separazione/divorzio e in caso di mancata corresponsione dal parte del genitore tenuto, dimostrazione di eventuali azioni intraprese a tutela dei figli.
L'importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti.	Richiesta di esibizione dell'atto di separazione/divorzio e ricevute di versamento degli assegni.
Il valore del canone di locazione annuo.	Richiesta di esibizione del contratto di locazione in originale.
Le spese per assistenza personale e la retta versata per l'ospitalità alberghiera.	Richiesta di esibizione in originale della documentazione giustificativa delle spese.
Le componenti del patrimonio immobiliare.	⇒ Richiesta di riscontro all'Agenzia delle Entrate; ⇒ esibizione documentale in base alle informazioni sul soggetto oggetto del controllo in possesso dell'Amministrazione; ⇒ esibizione del Bilancio per i soggetti che risultano titolari di attività di impresa anche in forma societaria.
Per ciascun cespite l'ammontare dell'eventuale debito residuo.	Richiesta di esibizione in originale della documentazione giustificativa delle detrazioni.
Le donazioni di cespiti.	Consultazione del collegamento telematico dell'Agenzia delle Entrate "Punto Fisco" e del catasto on line.

#### **Art. 11. (Disposizioni transitorie e finali)**

1. Le agevolazioni concesse per i servizi che seguono un calendario scolastico e/o educativo, restano confermate fino alla fine dell'anno scolastico o educativo.
2. Le agevolazioni concesse per gli altri servizi, restano confermate sino alla scadenza prevista per il beneficio stesso e comunque non oltre il 15 gennaio dell'anno successivo.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applica il DPCM 159/2013 e s.m.i. e il DPR 28.12.2000, n. 445 e s.m. e i., fatto salvo quanto previsto da specifiche leggi.
4. Le disposizioni di legge emanate successivamente all'approvazione e all'entrata in vigore del presente regolamento, integrano e sostituiscono automaticamente le parti dello stesso eventualmente confliggenti o superate, in attesa della formale eventuale modificazione del presente regolamento.